Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì 6 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3872)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 aprile 1954, n. 572.

Norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, concernente il nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, è ripartito come appresso, nei gruppi e categorie di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.

Amministrazione	Capi operai	Operai specializzati di 1ª categoria	Operai qualificati di 2ª categoria	Operai comuni di 3ª categoria	Operai manovali di 4ª categoria	Operaie specializzate di 6ª categoria	Operaie comuni di 7ª categoria	Totali
Esercito . . .	522	4.800	2.898	400	25	50	15	8.710
Marina. . . .	700	3.300	3.800	1.930	130	100	40	10.000
Aeronautica	216	2.972	2.435	804	280	40	253	7.000

Art. 2.

Nel contingente di ciascuna Forza armata, di cui al precedente art. 1, sono compresi gli operai che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, rivestivano la qualifica di permanenti,

anche se facenti parte dei ruoli transitori od occupanti, nelle preesistenti tabelle organiche, posti in soprannumero, per essere stati sistemati in ruolo in virtù di speciali disposizioni di legge.

Art. 3.

Gli operai temporanei, in servizio nell'Amministrazione della difesa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, i quali, al 30 giugno 1923, rivestivano la qualifica di operai a matricola o di operai straordinari nell'Amministrazione della guerra o di lavoranti permanenti o di lavoranti provvisori nell'Amministrazione della marina, sono nominati, senza concorso, operai permanenti, secondo l'ordine di precedenza indicato dalle lettere b) e c) dell'art. 2, primo comma del precitato decreto legislativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Detti operai rimangono assegnati alla medesima categoria alla quale sono stati ascritti, quali temporanei, in applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Dalla nomina sono esclusi gli operai che, pur trovandosi nelle condizioni anzidette, abbiano già oltrepassato il 65° anno di età, se uomini, od il 60°, se donne, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, nonchè quelli che siano cessati dal servizio per licenziamento volontario o per assenze arbitrarie o per motivi penali, o che siano stati espulsi. Le condanne riportate sotto il regime fascista per motivi politici non costituiscono causa di esclusione dalla nomina.

Nei riguardi dei salariati sottoposti a procedimento penale o disciplinare, la nomina a permanente è sospesa e il posto tenuto accantonato fino all'esaurimento dei procedimenti anzidetti.

Si procede alla nomina ove l'esito del procedimento penale o disciplinare non si concluda con una pronunzia che importi la espulsione o il licenziamento del salariato, o che avrebbe costituito causa di impedimento per la sua ammissione in servizio.

Se l'esito del procedimento penale o disciplinare si conclude con una pronunzia che importi sospensione o temporaneo allontanamento dal servizio, la immissione del salariato in ruolo resta sospesa per eguale periodo di tempo.

Art. 4.

Gli operai di cui al precedente art. 3, possono rinunziare alla nomina a permanente con formale dichiarazione scritta, da presentare entro il termine di un mese dalla data di comunicazione della nomina stessa. In tale caso questa è revocata a tutti gli effetti e gli operai continuano a far parte dei salariati, temporanei, restando assoggettati alle norme legislative e regolamentari sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati non di ruolo.

Art. 5.

Alla nomina dei capi operai si fa luogo con l'osservanza del disposto dell'art 8, punto secondo, e dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 6.

I posti di operaio permanente, esclusi quelli di capo operaio, che risultino disponibili dopo effettuati gli inquadramenti e le nomine di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno coperti da operai che, assunti in servizio anteriormente al 6 agosto 1948, si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abbiano superato il 65° anno di età, se uomini, od il 60°, se donne. A tal fine verranno compilate, distintamente per ogni Forza armata e per categorie, apposite graduatorie, in base ad un punteggio complessivo attribuito a ciascun operaio, costituito dalla somma di due coefficienti numerici che esprimano, rispettivamente, l'anzianità di servizio e il grado di capacità professionale congiunta al rendimento.

Il coefficiente relativo all'anzianità è determinato in ragione di un punto per ogni anno di servizio fino a dieci anni e di mezzo punto per ciascuno degli anni successivi, arrotondando, a tali fini, ad un anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Il coefficiente numerico relativo alla capacità professionale congiunta al rendimento è, per gli operai di 1ª, 2ª e 6ª categoria, quello attribuito in applicazione dell'art. 27, lettera *A*) della legge 26 febbraio 1952, n. 67; mentre per gli operai di 3ª, 4ª e 7ª categoria esso verrà stabilito, dalle stesse autorità cui compete l'assegnazione del coefficiente previsto dal citato art. 27, con punteggio non superiore agli 11,99/20.

Art. 7.

Nelle graduatorie di cui all'articolo precedente, distinte per categorie, vanno collocati, esclusivamente gli operai temporanei ascritti alla categoria cui la graduatoria si riferisce, in base al punteggio complessivo riportato, e con l'osservanza del disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.

Art. 8.

Ai fini del presente decreto l'anzianità di servizio dei salariati è determinata con l'osservanza dei criteri fissati nell'art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 9.

La classe di paga da assegnare agli operai che abbiano conseguita la nomina a permanenti in applicazione degli articoli 3 e 6 è determinata con l'osservanza dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in relazione alla paga da operaio temporaneo che sia stata loro attribuita in base agli articoli 27 e 30 della legge medesima, sostituendo al punteggio richiesto dal citato art. 11 per le categorie 1ª, 2ª e 6ª quello previsto dal suddetto art. 27 e ferma restando per le categorie 2ª e 6ª la particolare corrispondenza fra punteggio e classe di paga stabilita dallo stesso art. 27.

La classe di paga da assegnare agli operai che abbiano conseguita la nomina a permanenti in base all'art. 3, licenziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è la stessa di cui gli interessati erano in godimento al 6 agosto 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 573.

Soppressione degli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico medesimo;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto, modificato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227;

Ritenuta la necessità di sopprimere gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e di Piacenza essendo nelle Provincie omonime ultimati i lavori per la formazione del nuovo catasto dei terreni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e di Piacenza a decorrere dal 1° gennaio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 574.

Soppressione degli Uffici tecnici del catasto di Pisa, Roma e Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico medesimo;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto, modificato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1234, col quale viene istituito l'Ufficio tecnico del catasto di Viterbo;

Ritenuta la necessità di sopprimere gli Uffici tecnici del catasto di Pisa, Roma e Siena essendo nelle Provincie omonime ed in quella di Grosseto ultimati i lavori per formazione del nuovo catasto dei terreni.

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi gli Uffici tecnici del catasto di Pisa, Roma e Siena, a decorrere dal 1° gennaio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1954, n. 575.

Ammissione alla verificazione metrica degli strumenti automatici destinati a pesare materie trasportate da un nastro in moto continuo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto l'art. 6 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Sentito il conforme parere del Comitato centrale metrico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Sono ammessi alla verificazione metrica gli strumenti destinati a pesare materie trasportate da un nastro in moto che scorre su di una intelaiatura o piat-

taforma, sostenuta da un sistema di leve. Opportuni organi automatici equilibrano il carico gravante sul sistema di leve e ne indicano il peso su quadranti o su integratori o su apparecchi di registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 576.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Fiorelli di Napoli.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Fiorelli di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 133. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 577.

Approvazione dello statuto dell'Istituto « Santa Dorotea » di Montecchio (Reggio Emilia).

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica itruzione, viene approvato lo statuto dell'Istituto « Santa Dorotea » di Montecchio (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 578.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Comerzo del comune di Maiano (Udine).

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 3 settembre 1953, integrato con postilla 19 gennaio 1954, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Comerzo del comune di Maiano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 579.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia di San Lorenzo Martire, in Cavedago (Trento).

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 25 dicembre 1941, integrato con postilla 7 luglio 1953 e dichiarazione di pari data, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia di San Lorenzo Martire, in Cavedago (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Noce ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Noce » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 27 maggio 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1954
Registro n. 12 Marina, foglio n. 251

(3783)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1954.

Autorizzazione al prelevamento dall'avanzo di gestione dell'esercizio 1952-53 dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi della somma di L. 1.500.000.000 da destinare per l'esercizio 1953-54 alla costruzione di edifici per alloggi di tipo economico e popolare per il personale dipendente.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge e visto il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2521, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 5 dell'8 gennaio 1953, che autorizza per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 la costruzione di edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, stabilendo che per la copertura della spesa per l'esercizio 1953-54 e successivi l'Amministrazione autonoma delle poste e dei

telegrafi provvede con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso ed ha inoltre facoltà di destinare allo stesso scopo una parte degli avanzi di gestione nella misura da determinarsi anno per anno con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Considerato che il conto consuntivo dell'esercizio 1952-53 dell'Amministrazione predetta si chiude con un avanzo di L. 5.933.655.957;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Dall'avanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 1952-53 dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, è prelevata la somma di lire un miliardo e cinquecento milioni da versare in entrata nel bilancio della Amministrazione medesima dell'esercizio 1953-54 a parziale copertura della spesa per la costruzione di edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio dipendente dalla anzidetta Amministrazione, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2521.

Roma, addì 24 febbraio 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Registro n. 23 Ufficio riscontro poste, foglio n. 215. — FAGGIANI

(3837)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1954.

Delega all'on. dott. Vittorio Pugliese, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, a presiedere la Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Visti i propri decreti 13 marzo 1953, 29 settembre 1953 e 11 gennaio 1954, concernenti la costituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione sopra indicata, prevista dall'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sopra citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1954, recante la nomina dell'on. avv. Ezio Vigorelli a Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di delegare le funzioni di presidente della Commissione sopra indicata;

Decreta:

L'on. Vittorio Pugliese, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato a presiedere la Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » prevista dall'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1954
Registro n. 9 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 7. — BAGNOLI

(3810)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti dei ponti radio telefonici pluricanali per i collegamenti internazionali Francia-Metropolitana-Algeria; Italia-Tunisia; Italia-Grecia; interessanti i territori di Cima Canistreddu (Sassari), Sassari (località Cantoniera la Corte), Campu Spina (Iglesias-Cagliari), miniera di Malacalzetta (Iglesias-Cagliari), Monte Erice (Trapani), Colle Buturo (Catanzaro), Monte Sardo (Lecce), Cannole (Lecce).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 342, recante norme sulla esecuziono delle opere pubbliche e successive modificazioni.

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima, redatti dall'Ufficio ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'installazione in territorio italiano di ponti radio telefonici pluricanali per i collegamenti internazionali Francia-Metropolitana-Algeria; Italia-Tunisia Italia-Grecia;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella 508ª adunanza del 20 maggio 1954;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti dei ponti radio telefonici pluricanali per i collegamenti internazionali Francia-Metropolitana-Algeria: Italia-Tunisia: Italia-Grecia interessanti i territori di Cima Canistreddu (Sassari), Sassari (località Cantoniera la Corte), Campu Spina (Iglesias-Cagliari), miniera di Malacalzetta (Iglesias-Cagliari), Monte Erice (Trapani), Colle Buturo (Catanzaro), Monte Sardo (Lecce), Cannole (Lecce).

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 16 giugno 1954 ed il 31 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti dei ponti radio telefonici pluricanali Roma-Pescara interessanti i territori di Ponte San Pancrazio-Pianezza Monte Calvo-Sella di Corno-Pietra Corniale-Bussi-Pescosansonesco-Monte Cosimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 342, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima, redatti dall'Ufficio ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'installazione di un ponte radio telefonico pluricanale Roma Pescara;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella 508ª adunanza del 20 maggio 1954;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti dei ponti radio telefonici pluricanali Roma-Pescara interessanti i territori di Ponte San Pancrazio-Pianezza Monte Calvo Sella di Corno-Pietra Corniale-Bussi-Pescosansonesco Monte Cosimo.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 16 giugno 1954 ed il 31 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

(3836)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica nazionale già esistente, interessanti i territori percorsi dal cavo coassiale compresi nelle tratte Milano-Chiasso e Verona-Mantova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dal Servizio lavori e patrimonio di questo Ministero relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali inerenti le tratte: Milano-Chiasso e Verona-Mantova;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuto altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella 508ª adunanza del 20 maggio 1954;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica nazionale già esistente, interessanti i territori percorsi dal cavo coassiale compresi nelle tratte Milano-Chiasso e Verona-Mantova.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 16 giugno 1954 e il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.

Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1953, con il quale il dott. Girolamo Castello è stato confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1953;

Considerato che il dott. Castello è scaduto di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Girolamo Castello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3742)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1954.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 *gennaio 1954-3 gennaio 1955*, dell'*imposta di fabbricazione* sui filati, delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1954-3 gennaio 1955;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale, e per il periodo 4 gennaio 1954-3 gennaio 1955, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito, per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure di imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione della imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4,112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie di imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata, oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghez-

za inferiore a 55 mm., e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo, è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati, costituiti da materie prime, come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco, cascame) misuranti non più di 24.000 metri per chilogrammo, e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza non superiore a 70 millimetri:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*) misuranti più di 24.000 metri vanno tassati con le normali misure di imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera *c*-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine e di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 % prodotti con i filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *c*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno;

d) filati cardati, costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

e) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *d*-I).

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi a « campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta. Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4) lettere *a*) e *b*) della categoria lanieri, in caso di esportazione, va effettuata con le aliquote stabilite per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 e 12 capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 30 più L. 2 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

7) *Categoria filatori di fibre artificiali e sintetiche a filamento sia continuo che discontinuo* (compresi la mette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

I) Filati alla viscosa, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 10.295;

II) Filati all'acetato, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 62.735;

III) Filati al cuproammonio, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 14.445;

IV) Filati alla viscosa ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, lire 82.755;

V) Filati di fibre poliamidiche, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.467.955;

VI) Filati di fibre poliviliniche, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 359.100;

VII) Filati di fibre polietileniche, per ogni filiera attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.051.000. L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

Per i filatori di questa categoria che producono filati di vetro, sia a filamento continuo che discontinuo, l'imposta sarà liquidata come segue:

a) filati a filamento continuo:

per ogni filiera, in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.050.000;

b) filati a filamento discontinuo:

per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 252.000.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti esportati.

8) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti per ogni chilogrammo, più di mille metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento fissato al precedente art. 2 si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per duecentottantacinque giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera a).

Le festività riconosciute agli effetti dell'abbonamento all'imposta filati sono quelle stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè dodici giorni di ferie annuali e la festa del Santo Patrono.

Le inattività dovute alle ferie o alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con un numero di filatoi ovvero con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuproammonio, e per i filati di fibre poliamidiche e fibre poliviliniche;

c) ad una filiera attiva per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo;

e) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

f) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione ai normali 285 o 300 giorni lavorativi dell'anno, calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la

mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere la maggiore imposta afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con la applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno due settimane lavorative consecutive, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E' però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e, per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di due settimane lavorative consecutive, nessuna riduzione di canone compete alla ditta la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto, uno qualsiasi dei tre turni è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione dell'imposta, per il periodo minimo di due settimane lavorative consecutive.

Non interrompe il periodo di due settimane lavorative consecutive di cui sopra, nonchè i periodi previsti dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 13, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura, dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle singole concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che per esigenze della propria industria sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno possono essere ammessi a pagare la imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a due settimane lavorative consecutive e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di due settimane lavorative consecutive la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti serà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1954-3 gennaio 1955, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 6 del decreto Ministeriale 11 marzo 1953.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e per il pagamento della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla liquidazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultante dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni delle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi, nonchè il numero dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, procede agli opportuni accertamenti, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Qualora il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione e non venga osservato per il periodo minimo di sei giorni lavorativi, nessuna riduzione di canone sarà concessa alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Art. 10.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte di filatoio, debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata che potrà, nel caso, essere inferiore anche ai sei giorni lavorativi previsti dal precedente articolo 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte, produttrici di filati cardati su selfacting, le quali abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare una tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di due settimane lavorative consecutive indicando il numero dei filatoi e dei rispettivi fusi per ciascun filatoio impiegati per tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, i quali saranno custoditi in apposito cassone suggellato dalla finanza, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Art. 12.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che il canone di abbonamento, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidato in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante interessato dovrà presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la speciale lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà essere indicato il numero delle sezioni e delle relative filiere che si intendono mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, la durata della lavorazione, la quale, per poter essere presa in considerazione, dovrà essere attuata in via stabile o quanto meno per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo in cui si effettua la speciale lavorazione di cui sopra le sezioni di filiere denunziate inattive dovranno essere, a cura del competente Ufficio tecnico, opportunamente suggellate in modo da impedire il loro funzionamento.

La lavorazione stessa sarà inoltre sottoposta a saltuari controlli da parte del personale di Finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 13.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavorazione ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, per un periodo non inferiore a due settimane lavorative consecutive, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la durata della lavorazione.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere il più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Art. 14.

Qualora, in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri, o da filatori di pettinato di fiocco, di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filati — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con la applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno cinque giorni prima d'iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la produzione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo e il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso-anno.

Art. 15.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento nelle fabbriche di filati vengano installati particolari tipi di filatoi o macchine da filiera ovvero siano prodotti filati costituiti da materie prime o con sistemi non contemplati dal presente decreto, saranno eseguiti esperimenti di lavorazione per l'accertamento della produttività unitaria, ai fini della determinazione delle misure di imposta che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

Art. 16.

La restituzione dell'imposta sui prodotti tessili esportati all'estero, nei casi in cui questa è ammessa, continuerà ad applicarsi sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato): o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1955;

b) per i manufatti, (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a)*, esportati all'estero fino al 3 marzo 1955;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a)*, esportati all'estero fino al 3 aprile 1955.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame, rigenerata) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5%, all'esportazione compete la restituzione della imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 17.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 7 il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i filandieri di seta e di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che avendo una produzione inferiore chiedano di corrispondere la imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite all'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione in ciascun mese, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale dovrà essere indicato:

dagli esercenti di filande di seta:

a) il numero e il tipo delle bacinelle con l'indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera di filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per kg.:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 19.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi o delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 20.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 18 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916.

Art. 21.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1954.

Roma, addì 22 luglio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 31. — LESEN

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1954.

Norme per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto l'art. 18, ultimo comma, della predetta legge il quale prevede che i documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla medesima legge e la liquidazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile;

Visto l'art. 25 della legge citata il quale stabilisce che, nella prima applicazione della legge, le provvidenze in essa contemplate possono essere concesse anche per i lavori iniziati dopo il 1° gennaio 1954, sempre che gli interessati ne facciano domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge;

Considerata la urgente necessità di determinare la documentazione occorrente per ottenere l'ammissione ai benefici di cui trattasi allo scopo di dar modo agli interessati di presentare nei termini le prescritte domande;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, i costruttori o riparatori devono presentare al Ministero della marina mercantile apposita domanda in duplice copia di cui una in bollo, prima dell'inizio dei lavori, salvo quanto previsto dall'art. 25 della medesima legge e dagli articoli 3, comma terzo, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 2.

Nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal costruttore e deve indicare i dati necessari per la determinazione dell'ammontare del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e dei contributi in genere previsti dalla legge; il tipo della nave; le caratteristiche della costruzione; le specifiche del materiale e dei macchinari da impiegare distinti in nazionali, esteri o usati; il nominativo della casa fornitrice dell'apparato motore; il prezzo convenuto per i lavori di costruzione; l'indicazione della nazionalità del committente.

Qualora nella costruzione sia previsto l'impiego di prodotti finiti di produzione estera od usati, nella domanda di ammissione devono essere indicati gli elementi indispensabili ai fini dell'eventuale riduzione del contributo integrativo ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge.

Art 3.

Riparazione, modificazione e trasformazione

Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili in esercizio, la domanda deve essere sottoscritta dal riparatore e deve indicare, oltre alla nazionalità del committente, i dati necessari per la determinazione presuntiva del contributo di cui all'art. 6 della legge. Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori e comunque prima della fine degli stessi, a cura dei riparatori, dovrà pervenire al Ministero della marina mercantile apposita dichiarazione suppletiva contenente i quantitativi dei materiali da impiegare nei predetti lavori in base ai quali sarà determinato lo ammontare massimo del contributo a norma dell'art. 9 della legge.

Qualora entro il suddetto termine di trenta giorni non pervenga al Ministero la dichiarazione suppletiva prevista dal precedente comma, l'ammontare massimo dei contributi a tutti gli effetti, sarà determinato in base ai dati contenuti nella domanda di ammissione.

Ove nell'esecuzione dei lavori di riparazione, modificazione e trasformazione si manifestassero ragioni di urgenza da comprovare con apposita attestazione del Registro Italiano Navale la relativa domanda di am-

missione può essere presentata dopo l'inizio dei lavori, ma non oltre venti giorni dalla data d'inizio. In tal caso i riparatori non sono tenuti a presentare la dichiarazione suppletiva di cui al primo comma del presente articolo dovendo la domanda di ammissione ai benefici contenere i dati necessari per la determinazione dell'ammontare massimo del contributo dovuto.

Alla domanda di ammissione ai benefici deve essere allegato un certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave da riparare è in esercizio; i servizi cui essa è destinata nonchè l'anno di costruzione. Qualora si tratti di navi estere tale attestazione deve essere rilasciata dall'Autorità consolare del paese di cui la nave batte la bandiera.

Art. 4.

Installazione di macchinari

Per la installazione di macchinari previsti dagli articoli 7 e 8 della legge, la domanda deve essere sottoscritta dal costruttore dei macchinari e presentata al Ministero prima dell'inizio dei lavori di installazione. Tale domanda deve contenere il nominativo della nave in esercizio cui i macchinari sono destinati nonchè i dati indispensabili per il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi a norma dell'art. 9 della legge, con l'elencazione delle parti di macchinari provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave e relativi pesi.

La domanda di ammissione deve essere corredata da un certificato dell'Ufficio di inscrizione attestante che la nave su cui devono essere installati i macchinari è in esercizio ed i servizi cui la nave medesima è destinata. Per le navi estere tale certificato deve essere rilasciato dall'Autorità consolare del paese di cui la nave batte la bandiera.

Art. 5.

Contributo d'interesse

Coloro che intendano fruire del contributo di interesse di cui all'art. 14 della legge devono presentare apposita istanza dopo intervenuta la formale ammissione ai benefici previsti dagli articoli 5 o 7 della legge medesima.

Tale domanda dovrà contenere i dati necessari per la determinazione in via provvisoria del prezzo della nave o del prezzo del nuovo apparato motore da installare a bordo.

Art. 6.

Agevolazioni fiscali

Per l'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 1, 3 e 4 della legge gli interessati devono presentare separate istanze, anche nel corso dei lavori, osservando le norme regolamentari di cui all'art. 23 della legge medesima.

Art. 7.

Con successivo decreto saranno stabiliti i documenti occorrenti per la liquidazione dei contributi previsti dalla legge di cui sopra.

Roma, addì 29 luglio 1954

Il Ministro: Tambroni

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1954
Registro n. 24 Marina mercantile, foglio n. 249. — Bonatti

(3841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Nomina dei componenti il Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1954, registro n. 93 Presidenza, foglio n. 383, sono stati nominati componenti del Consiglio centrale dell'Opera per la protezione della maternità e dell'infanzia, per il quadriennio 1954-1958, i signori:

1) prof. Maria Sindoni Caronia;
2) dott. Alberto Marino;
3) dott. Collaltino Collalto;
4) dott. Gaetano Fanelli;
5) avv. Urbano Cioccetti;
6) prof. Salvatore Barberi;
7) prof. Filippo De Capua;
8) prof. Cesare Malossi;
9) prof. Giuseppe Brotzu.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Con lo stesso decreto l'avv. Urbano Cioccetti è nominato presidente del Consiglio centrale dell'Opera per il quadriennio 1954-1958.

(3843)

Avviso di rettifica

Nell'elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere (e categoria) registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1953, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* in data 15 marzo 1954, n. 61, pag. 18, la specialità medicinale denominata « Rin-glicol » deve intendersi intestata alla « ditta Laboratorio Farmaceutico dott. Galli di Milano » e non « ditta Laboratorio Farmaceutico dott. Gallo di Milano » come erroneamente è stato indicato.

(3761)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 28 luglio 1954:

Antoni Piero, notaio residente nel comune di Pisa, è trasferito nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova;

Rossi Otello, notaio residente nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena;

Maio Mario, notaio residente nel comune di Atella di Napoli, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone;

Cianci Mario, notaio residente nel comune di Brugnato, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone;

Ippolito Vincenzo, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Quarto di Marano, stesso distretto;

De Luca Alfonso, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Cercola, distretto notarile di Napoli;

Oliva Gennaro, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Boscoreale, stesso distretto;

Chiappe Serafina, notaio residente nel comune di Andora, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Loano, stesso distretto;

Iervolino Umberto, notaio residente in San Giovanni a Teduccio, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Tremonti Marino, notaio residente nel comune di Nimis, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Latisana, stesso distretto;

Ripoli Raffaele, notaio residente nel comune di Carolei, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza;

D'Alessio Federico, notaio residente nel comune di Tramonti, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di San Valentino Torio, stesso distretto;

Angella Mario, notaio residente nel comune di Filattiera, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Pontremoli, stesso distretto;

Severgnini Angelo, notaio residente nel comune di Sergnano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Crema, stesso distretto;

Pelosi Domenico, notaio residente nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Succivo, stesso distretto;

Mazzotta Sebastiano, notaio residente nel comune di Roncade, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Verona.

(3814)

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954:

Perna Vincenzo, notaio residente nel comune di Pachino, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa;

Parenti Ivan, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Greve, stesso distretto;

Di Cerbo Antonio, notaio residente nel comune di Torrecuso, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Ponte, stesso distretto;

Ritondale Roberto, notaio residente nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia;

De Lucretiis Francesco, notaio in soprannumero nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia;

d'Angelo Matteo, notaio residente nel comune di Roseto Valfortore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia;

Nobili Silvio, notaio in soprannumero nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di Ortanova, distretto notarile di Foggia;

Tagliaferri Giuseppe, notaio in soprannumero nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia;

Pavanello Albano, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Piove di Sacco, stesso distretto;

Tosti-Croce Giovanni, notaio in soprannumero nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Sezze;

Maselli Nicola, notaio residente nel comune di Casalnuovo Monterotaro, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina;

Crespi Giuseppe, notaio residente nel comune di Gavi, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Lovi Ligure, stesso distretto;

Bandini Alfredo, notaio residente nel comune di Gioia dei Marsi, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Arezzo;

Massè Vittorio, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Cuorgnè, stesso distretto;

Maccagno Franco, notaio nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Dolcedo, distretto notarile di Imperia;

Fenu Salvatore, notaio residente nel comune di Osillo, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Alghero, stesso distretto;

Calore Olinto, notaio residente nel comune di Villamagna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni;

Mariani Vittorio, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pescia, stesso distretto.

(3815)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Conegliano

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 1621, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Conegliano, approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1948 e prorogato con i decreti Ministeriali 5 febbraio 1950 e 30 gennaio 1952, è ulteriormente prorogato fino al 5 febbraio 1956.

(3818)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	641,50
» Firenze	624,78	640 —
» Genova	624,80	641 —
» Milano	624,81	641,75
» Napoli	624,75	641,60
» Palermo	624,80	641,50
» Roma	624,71	641,75
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,80	641 —

Media dei titoli del 5 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,76
1 dollaro canadese	» 641,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,33

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	152461	693 —	*Faletti* Vittorio fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Bersezio Domenico fu Vittorio, dom. a Cuneo.	*Faletto* Vittorio fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	180160	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304426	700 —	*Falletti* Vittorio fu Antonio, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	124620	577,50	Prole nascitura di *Falletto* Vittorio, ecc., come sopra, con usufrutto a *Falletto* Vittorio fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Bersezio Domenico fu Vittorio.	Prole nascitura di *Faletto* Vittorio, ecc., come sopra, con usufrutto a *Faletto* Vittorio, ecc., come contro.
Id.	170411	875 —	Prole nascitura di *Falletto* Vittorio, ecc., come sopra, con annotazione che, in mancanza di prole nascitura la rendita spetta a Bersezio Vittorio fu Carlo e l'usufrutto vitalizio spetta a *Falletto* Vittorio fu Antonio, ecc., come sopra.	Prole nascitura di *Faletto* Vittorio, ecc., come contro, e l'usufrutto vitalizio spetta a *Faletto* Vittorio fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	256869	19.540,50	Prole nascitura di *Falletto* o *Falletti* Vittorio, ecc., con annotazione come sopra e l'usufrutto spetta a *Falletto* o *Falletti* Vittorio fu Antonio, ecc., come sopra	Come sopra, con annotazione e usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	846080	367,50	Prole nascitura di *Falletto* Vittorio fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Codevilla Eugenio fu Francesco, con annotazione che, in mancanza di prole di *Falletto* Vittorio il capitale spetterà a Bersezio Vittorio fu Carlo e l'usufrutto vitalizio a *Falletto* Vittorio fu Antonio	Prole nascitura di *Faletto* Vittorio fu Antonio, ecc. come contro, con annotazione che in mancanza di prole di *Faletto* Vittorio, il capitale spetterà a Bersezio Vittorio fu Carlo e l'usufrutto vitalizio a *Faletto* Vittorio fu Antonio.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A-1	3175	40 —	Collovini *Fernanda Dialma* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Cian Elisa, dom. in Pramaggiore (Venezia).	Collovini *Dialma Maria Fernanda*, ecc., come contro.
Id.	3183	400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	501016	1.295 —	Mariani *Teresa* fu Noè moglie di Rosti Paride, dom a Milano, vincolata per dote.	Mariani *Maria Teresa* fu Noè, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % Serie 46	227	275 —	Baleani *Giuseppe* di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Osimo (Ancona).	Baleani *Giuseppa* di Cesare, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % Serie 47	205	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	837180	329 —	Spartaco Anselmo fu Ciro, vulgo Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Parodi *Albina* di Luigi vedova Spartaco, dom. in Vezzi Portio (Savona), con usufrutto a quest'ultima.	Spartaco Anselmo fu Ciro, vulgo Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Parodi *Margherita Albina* di Luigi vedova Spartaco, dom. in Vezzi Portio (Savona), con usufrutto a quest'ultima.
Cons. 3,50 % (1902)	45352	28 —	Spartaco Anselmo fu Ciro, vulgo Silvio, dom. a Vezzi Portio (Savona), con usufrutto a Parodi *Albina* di Luigi, vedova Spartaco.	Come contro, con usufrutto a Parodi *Margherita Albina* di Luigi vedova Spartaco.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 luglio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(3323)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 328 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.861.750 (lire unmilioneottocentosessantunomilasettecentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Miglionico (provincia di Matera) della superficie di ettari 24.17.69, espropriati nei confronti della ditta PETITO Vincenzo di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.860.000 (lire unmilioneottocentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 327 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.656.640 (lire tremilioniseicentocinquantaseimilaseicentoquaranta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 35.15.90, espropriati nei confronti della ditta PETRILLI Luigi fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.655.000 (lire tremilioniseicentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 delle legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 326 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.881.030 (lire tremilioniottocentottantunomilatrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 82.87.43, espropriati nei confronti della ditta PETRILLI Vincenzo fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 497, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.880.000 (lire tremilioniottocentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 276 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.021.470 (lire novemilioniventunomilaquattrocentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 108.81.01, espropriati nei confronti della ditta PETRILLI Eugenio fu Achille e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 802, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 325 Agricoltura), è stata determinata in L. 11.238.070 (lire undicimilioniduecentotrentottomilasettanta) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 122.84.34, espropriati nei confronti della ditta PETRILLI Vittorio fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 778, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 11.235.000 (lire undicimilioniduecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 324 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.337.846 (lire quattromilionitrecentotrentasettemilaottocentoquarantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 122.48.97, espropriati nei confronti della ditta PORCARI Michele fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fodiaria — in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 10 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.335.000 (lire quattromilionitrecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 323 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.544.639 (lire duemilionicinquecentoquarantaquattromilaseicentotrentanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera) della superficie di ettari 33.54.75, espropriati nei confronti della ditta RAGO Casto e Francesco di Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3753, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.540.000 (lire duemilionicinquecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 31 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.848.640 (lire quattromilioniottocentoquarantottomilaseicentoquaranta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 93.77.52, espropriati nei confronti della ditta RIPANDELLI Germano fu Ascanio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.845.000 (lire quattromilioniottocentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 241 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.668.475 (lire duemilioniseicentosessantottomilaquattrocentosettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 55.38.67, espropriati nei confronti della ditta SCAFARELLI Matilde fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1738, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 340 Agricoltura), è stata determinata in L. 513.250 (lire cinquecentotredicimiladuecentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 12.82.89, espropriati nei confronti della ditta SORDA Giuseppina fu Tommaso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 510.000 (lire cinquecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 32 Agricoltura), è stata determinata in L. 85.820 (lire ottantacinquemilaottocentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Melendugno (provincia di Lecce) della superficie di ettari 3.19.87, espropriati nei confronti della ditta STARACE Felicetta fu Luigi, maritata Coppola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2572 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 85.000 (lire ottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 339 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.665.624 (lire tremilioniseicentosessantacinquemilaseicentoventiquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 145.17.89, espropriati nei confronti della ditta SUGLIA Rosa fu Edoardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.665.000 (lire tremilioniseicentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3807)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1953, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario in data 27 marzo 1952, proposto dal sig. Raffaele Arcangelo Ascenzi per lo annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 932, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino per i terreni del ricorrente siti nel comune di Viterbo.

(3688)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Peteani Maria, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 25 novembre 1931, n. 50/287/I nella forma originaria e precisamente da Peteani a Petejan;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 25 novembre 1931, n. 50/287/I, nel senso che il cognome della signorina Peteani Mario fu Giuseppe e della Češčut Maria nata a Savogna d'Isonzo il 29 ottobre 1895 e residente a Savogna d'Isonzo è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Petejan.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 19 luglio 1954

p. *Il prefetto*: DE PASQUALE

(3713)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 33654 in data 27 ottobre 1953, col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria delle candidate al concorso stesso, formulata dalla apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.2.58/7699 in data 31 marzo 1954;

Ritenuto regolare il procedimento seguito dalla Commissione nell'espletamento del concorso di cui trattasi.

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate giudicate idonee nel concorso per il conferimento di numero tre condotte ostetriche vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 33654 in data 27 ottobre 1953:

1.	Tosi Giuseppina di Rosolino	punti	60,281	su 100
2.	Zonzi Ida fu Raffaele	»	57,963	»
3.	Colombo Rina Maria di Natale	»	57,300	»
4.	Pilla Pierina di Ernesto Carlo	»	55,851	»
5.	Torselli Adalgisa di Angelo	»	55,406	»
6.	Zilli Adele di Giuseppe	»	53,560	»
7.	Alpegiani Carolina fu Rodolfo	»	52,444	»
8.	Bussandri Angelica di Secondo	»	52,345	»
9.	Granelli Carla fu Dante	»	51,944	»
10.	Casali Neta di Battista	»	51,295	»
11.	Fanzola Livia fu Ernesto	»	51,275	»
12.	Demarosi Luisa di Duilio	»	51,219	»
13.	Bariani Wanda di Umberto	»	49,987	»
14.	Contini Rita di Domenico	»	49.775	»
15.	Tagliaferri Maria di Ludovico	»	49,431	»
16	Poggi Erminia di Pietro	»	49,206	»
17.	Granata Teresa di Luigi	»	49,113	»
18.	Parisi Luigina	»	48,625	»
19	Allegri Luisella di Giuseppe	»	48.525	
20.	Damoni Cesarina fu Cesare	»	48.340	»
21.	Vettovalli Velia di Pietro	»	47,875	»
22.	Contini Maria Anna di Luigi	»	47.313	»
23	Salamoni Alba	»	47,281	»
24.	Livelli Paola di Alessandro	»	46,704	»
25.	Testa Luisa di Renzo	»	46.669	»
26.	Bellini Rosa di Giovanni	»	46,506	»
27.	Tosi Luisa di Amedeo	»	46.469	»
28.	Granata Maria fu Luigi	»	46.038	»
29.	Camminati Alba di Pietro	»	45,675	»
30.	Nannini Rina fu Pietro	»	45,500	»
31.	Bosi Maria fu Paolo	»	44,531	»
32.	Capelli Alessandrina fu Ernesto	»	44,106	»
33.	Benzi Elena di Pietro	»	44 —	»
34.	Ferri Pierina di Pompeo	»	43,112	»
35.	Panelli Ermelinda	»	42,781	»
36.	Maestri Maria di Remigio	»	42,238	»
37.	Brambilla Clara fu Alessandro	»	42 —	»
38.	Bozzarelli Virginia di Domenico	»	41,816	»
39.	Ghizzoni Lucia di Guido	»	41,531	»
40.	Perini Elena di Alessandro	»	41,463	»
41.	Braghè Flora di Desiderio	»	40,831	»
42.	Barabaschi Anna di Pietro	»	40,505	»
43.	Barani Maria di Augusto	»	40,044	»
44.	Scrocchi Romana di Aquilino	»	36,731	»
45.	Boccolucci Rosalba di Sante	»	36 —	»
46.	Rangognini Maria Josè di Renzo	»	35,563	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Piacenza, addì 16 luglio 1954

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 33654 in data 27 ottobre 1953;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso, indicato dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio n. 33654 in data 27 ottobre 1953:

1) Tosi Giuseppina di Rosolino: condotta di Caorso;
2) Zonzi Ida fu Raffaele: condotta di Agazzano;
3) Colombo Rina Maria di Natale: condotta di Travo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 16 luglio 1954

Il prefetto: OTTAVIANO

(3737)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova di cui al decreto prefettizio n. 51586 dell'8 ottobre 1953;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 26 giugno 1954;

Visti gli articoli 23 e 67 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 26 giugno 1954:

1.	De Filippo dott.ssa Maria	punti	135,000	su 200
2.	Maioli dott. Riccardo	»	133,310	»
3.	Luppi dott. Antonio	»	132.580	»
4.	Brignoli dott.ssa Carla	»	130,130	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Genova.

Genova, addì 3 luglio 1954

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero, in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, bandito con decreto prefettizio n. 51586 dell'8 ottobre 1953;

Visti gli articoli 23 e 67 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La concorrente dottoressa De Filippo Maria è dichiarata vincitrice del concorso per un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, di cui alle premesse.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Genova.

Genova, addì 3 luglio 1954

Il prefetto: VICARI

(3769)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso ai posti di medico condotto con sede nei comuni di: Genova zona 26 (Voltri-Crevari); Genova zona 35 (Voltri-Fabbriche); Genova zona 37 (Pontedecimo); Genova zona Borzoli Fegino; Consorzio Bogliasco-Pieve; Borzonasca; Casella; Masone; Portofino; Sant'Olcese; Sori; Consorzio Torriglia-Propata; Valbrevenna; Zoagli; di cui al decreto prefettizio n. 62945 del 31 dicembre 1951;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 12 giugno 1954;

Visti gli articoli 23, 47, 49 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 12 giugno 1954:

1. Curlo dott. Marco	punti 55,543	su 100
2. Giannini dott. Vittorio	» 53,131	»
3. Del Corto dott. Tullio	» 53,100	»
4. Topa dott. Domenico	» 52,735	»
5. Caneda dott. Aldo	» 52,716	»
6. Gemignani dott. Vinicio	» 52,686	»
7. Zuanazzi dott. Antonio	» 52.176	»
8. Castelli dott. Leopoldo	» 52,040	»
9. Ugolotti dott. Aminta	» 51,915	»
10. Pagliaini dott. Giovanni	» 51,877	»
11. Celenza dott. Silvio	» 51,627	»
12. Tiragallo dott. Lodovico	» 51,300	»
13. Giani dott. Gustavo	» 51,207	»
14. Toni dott. Luciano	» 50,513	»
15. Marchese dott. Mario	» 50,363	»
16. Moreno dott. Giovanni	» 50,123	»
17. Roggero dott. Iolando	» 50,003	»
18. Cammarata dott. Antonio	» 49,433	»
19. Mastodante dott. Eugenio	» 49,397	»
20. Serrati dott. Angelo	» 49,118	»
21. Rondinelli dott. Piccardo	» 49,109	»
22. Robert dott. Luigi	» 49,081	»
23. Marugo dott. Ettore	» 48,332	»
24. Bregnole dott. Carlo	» 47,597	»
25. Maggi dott. Ernesto	» 47,559	»
26. Stoduto dott. Alberto	» 47,531	»
27. Rompianesi dott. Giovanni	» 47,436	»
28. Coguzzo dott. Alberto	» 47,317	»
29. Di Marino dott. Ennio	» 47,227	»
30. Barbero dott. Angelo	» 47,116	»
31. Rombolà dott. Italo	» 46,550	»
32. Cevasco dott. Attilio	» 46.436	»
33. Marrazzi dott. Andrea	» 46,327	»
34. Buonvino dott. Michele	» 46,079	»
35. Rossi dott. Carlo	» 45,652	»
36. Ferralasco dott. Valerio	» 45,450	»
37. Leone dott. Franco	» 45,431	»
38. Pozzi dott. Giuseppe	» 45.410	»
39. Floris dott. Enrico	» 45,190	»
40. Cardinali dott. Carlo	» 44,825	»
41. Grisolia dott. Oscar	» 44,673	»
42. Vablais dott. Giovanni	» 44,391	»
43. Fracchia dott. Pietro	punti 43.946	su 100
44. Peracchio dott. Aldo	» 43,252	»
45. Ghiglino dott. Mario	» 42,929	»
46. Corte dott. Roberto	» 42,773	»
47. Basso dott. Fausto	» 42,732	»
48. Rampulla dott. Vincenzo	» 42,685	»
49. Pittaluga dott. Luigi	» 42,603	»
50. Pirrelli dott. Orazio	» 42,577	»
51. Calì dott. Antonio	» 41,768	»
52. Porcile dott. Agostino	» 41,655	»
53. Armandola dott. Alessandro	» 41,568	»
54. Repetto dott. Carlo	» 41,554	»
55. Nadalini dott. Eugenio	» 41,486	»
56. Meus dott. Giovanni	» 41,095	»
57. Pressenda dott. Giglio	» 40,711	»
58. Degli Alessandrini dott. Luigi	» 40,574	»
59. Origoni dott. Alberto	» 40,552	»
60. Malaspina dott. Ferdinando	» 40,509	»
61. Pertica dott. Giovanni	» 40,159	»
62. Paccione dott. Cosmo	» 40,149	»
63. Castronovo dott. Renato	» 40,000	»
64. Vassallo dott. Emilio	» 39,995	»
65. Gaggino dott. Giorgio	» 39,143	»
66. Massaro dott. Alberto	» 38,731	»
67. Facebeni dott. Antonio	» 38,555	»
68. Ferrante dott. Pellegrino.	» 38,540	»
69. Gandolfo dott. Alberto	» 38,504	»
70. De Nobili dott. Alberto	» 38,163	»
71. Canessa dott. Luigi	» 37,725	»
72. Brogi dott. Donatello	» 37,023	»
73. Queirolo dott. Riccardo	» 36,241	»
74. Brignardello dott. Giovanni	» 35,095	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 25 giugno 1954

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 25953 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto con sede nei comuni di: Genova zona 26 (Voltri-Crevari); Genova zona 35 (Voltri Fabbriche); Genova zona 37 (Pontedecimo); Genova zona Borzoli Fegino; Consorzio Bogliasco-Pieve; Borzonasca; Casella; Masone; Portofino; Sant'Olcese; Sori; Consorzio Torriglia-Propata; Valbrevenna; Zoagli; bandito con decreto prefettizio n. 62945 del 31 dicembre 1951;

Visti gli articoli 23, 47, 48, 49 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che per i posti di cui trattasi non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Curlo dott. Marco: Genova (zona 37);
2) Giannini dott. Vittorio: Genova (zona Borzoli Fegino);
3) Del Corto dott. Tullio: Genova (zona 35);
4) Topa dott. Domenico: Genova (zona 26);
5) Caneda dott. Aldo: Bogliasco-Pieve (Consorzio);
6) Gemignani dott. Vinicio: Sori;
7) Zuanazzi dott. Antonio: Portofino;
8) Castelli dott. Leopoldo: Zoagli;
9) Pagliaini dott. Giovanni: Casella;
10) Tiragallo dott. Lodovico: Masone;
11) Toni dott. Luciano: Sant'Olcese;
12) Moreno dott. Giovanni: Torriglia;
13) Roggero dott. Iolando: Borzonasca;
14) Cammarata dott. Antonio: Valbrevenna.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 25 giugno 1954

Il prefetto: VICARI

(3826)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 9616 del 18 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.3.8647 del 29 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 235 del 13 ottobre 1953, modificato con successivo decreto n. 340.2.44-133976 del 13 gennaio 1954;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

1.	Racioppi dott. Senatro Santino	punti	54,256	su 100
2.	Parente dott. Vincenzo	»	51,049	»
3.	Conte dott. Nicola	»	50,720	»
4	Licursi dott. Mario	»	49,122	»
5.	De Pinto dott. Francesco	»	48,687	»
6.	Petraglia dott. Giuseppe	»	48,236	»
7	Renzo dott. Felice	»	47,444	»
8.	Iovane dott. Rizieri	»	46,181	»
9	Sarno dott. Salvatore	»	45,666	»
10.	Laterre dott. Filippo	»	45,292	»
11.	De Gemmis dott. Lorenzo	»	44,039	»
12	Oppedisano dott. Francesco	»	42,423	»
13	Rini dott. Romualdo	»	41,772	»
14.	Savino dott. Gaetano	»	41,604	»
15.	Annunziata dott. Arcangelo	»	40,791	»
16	Berloco dott. Nicola	»	40,334	»
17.	Vitiello dott. Americo	»	40,198	»
18.	Matacchieri dott. Francesco, ex equo	»	40 —	»
19	Di Leo dott. Nicola, ex equo	»	40 —	»
20.	De Florio dott. Antonio	»	39,616	»
21	Marchetti dott. Luca	»	39,500	»
22	Lerose dott. Salvatore	»	39,475	»
23.	Tripàldi dott. Nicola	»	39,301	»
24.	Madera dott. Giuseppe	»	38,726	»
25	Bruno dott. Francesco	»	38,710	»
26.	Girardi dott. Eduardo	»	38,647	»
27.	Pilerci dott. Pasquale	»	38,041	»
28	Iula dott. Sabino	»	37,729	»
29.	Pardo dott. Ignazio	»	37,625	»
30.	Bartoli dott. Erasmo	»	37,500	»
31.	Lamacchia dott. Antonio	»	37 —	»
32	Scaiano dott. Rocco	»	35,062	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 16 luglio 1954

p. *Il prefetto*: PAPPACENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 9616 del 18 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso per le condotte veterinarie di:

a) Consorzio di Colobraro, Valsinni, San Giorgio Lucano,
b) Consorzio di Gorgoglione, Cirigliano, Aliano;
c) Consorzio di Garaguso, Calciano, Oliveto Lucano;
d) Montalbano Jonico;
e) Tursi;
f) Grassano,

vacanti nella provincia di Matera al n. 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Viste le deliberazioni n. 29/A-52 in data 31 dicembre 1952 e n. 16/C-53 in data 14 settembre 1953 del Consiglio comunale di Aliano, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'8 aprile 1954, con le quali è stata istituita la condotta veterinaria in quel Comune;

Considerato che, in conseguenza, il Consorzio veterinario fra i comuni di Gorgoglione, Cirigliano ed Aliano deve intendersi sciolto di fatto e, pertanto, il posto messo a concorso non è più esistente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Racioppi Senatro Santino: Montalbano Jonico;
2) Parente Vincenzo: Consorzio Colobraro-Valsinni-San Giorgio Lucano,
3) Conte Nicola: Tursi;
4) Licursi Mario: Grassano;
5) De Pinto Francesco: Consorzio Garaguso-Calciano Oliveto Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 16 luglio 1954

p. *Il prefetto*: PAPPACENA

(3765)

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 7606 del 10 aprile 1951, con il quale fu indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata dall'A.C.I.S. con decreto n. 340.3/8539 del 12 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1954;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

1.	Sarubbi dott. Antonio	punti	122,921	su 200
2.	Tancredi dott. Domenico	»	117,915	»
3.	Pocobelli dott. Rocco	»	106,125	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: SABINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di ufficiale sanitario nei comuni di Craco e Stigliano vacanti al 30 novembre 1950;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che il dott. Tancredi Domenico, classificatosi al secondo posto della graduatoria predetta, ha indicato, nella domanda di partecipazione al concorso, il solo comune di Stigliano quale sede di sua preferenza, e pertanto la sede di Craco va assegnata al concorrente classificatosi al terzo posto della graduatoria medesima;

Visti gli articoli 36, 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti vincitori del concorso descritto in premessa sono nominati ufficiali sanitari del Comune a fianco di ognuno indicato:

1 Sarubbi dott. Antonio: Stigliano;
2 Pocobelli dott. Rocco: Craco.

I predetti sanitari vengono nominati per un biennio di esperimento, a termine del quale sarà provveduto alla nomina definitiva o alla dimissione.

Gli stessi dovranno assumere servizio il 1° settembre 1954, con espressa avvertenza che, nel caso di mancata assunzione entro tale termine, senza giustificato motivo, saranno dichiarati rinunziatari.

Gli ufficiali sanitari sopra indicati dovranno prestare la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: SABINO

(3766)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 9616 del 18 aprile 1952 e del 9 maggio 1952, con i quali venne bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.2.44/106:89 del 24 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 225 del 1° ottobre 1953;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

1. Pirone Costantina	punti	61,21 su 100
2. Ferri Vittoria	»	55,57 »
3. Reginato Paola	»	54,34 »
4. Vinicolo Gerarda	»	52,58 »
5. Ippolito Elena	»	50,68 »
6. Morelli Maria	»	50,56 »
7. Cuniglio Eufemia	»	50,54 »
8. Romano Carmela	»	50 — »
9. Veroli Giovanna	»	49,57 »
10. Augusto Nicoletta	»	47,62 »
11. Ostelli Ilde	»	47,42 »
12. Altieri Lucia	»	47,36 »
13. Pantone Domenica	»	47,19 »
14. Vernaglione Anna	»	46,59 »
15. Romanini Perla	»	45,72 »
16. Isonzo Giuseppina	»	43,01 »
17. De Cesare Argenzia	»	39,39 »
18. Venturini Domenica	»	38,90 »
19. Formica Vita	»	36,31 »
20. Rubino Maria Vincenza	»	36,20 »
21 Sportelli Rita	»	35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 21 luglio 1954

Il prefetto: SABINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 9616 del 18 aprile 1952 e del 9 maggio 1952, con i quali venne bandito il concorso per le condotte ostetriche di. Grassano, Irsina (2ª condotta), Matera (1ª condotta), Tricarico (2ª condotta), Montescaglioso (1ª condotta) e Montescaglioso (2ª condotta), vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni:

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa indicato ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Pirone Costantina: Matera (1ª condotta);
2) Ferri Vittoria: Irsina (2ª condotta);
3) Reginato Paola: Montescaglioso (1ª condotta);
4) Vinicolo Gerarda: Tricarico (2ª condotta);
5) Ippolito Elena: Montescaglioso (2ª condotta);
6) Morelli Maria: Grassano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 21 luglio 1954

Il prefetto: SABINO

(3767)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.